



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
FINANZE E RISORSE

SERVIZIO TRIBUTI

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 193 del 16/07/2021

Registro del Settore

N. 20 del 12/07/2021

**Oggetto: Riscossione Canone Unico e Canone Mercatale
di cui alla Legge 160/2019 commi 816 e 837 -
Conferma affidamento ad ICA srl**

OGGETTO : Riscossione Canone Unico e Canone Mercatale di cui alla Legge 160/2019 commi 816 e 837 – Conferma affidamento ad ICA srl

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 93 del 26/11/2019 è stato deliberato di affidare in Concessione il Servizio relativo alla gestione dell'imposta comunale di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, COSAP per una durata di anni 9 (nove);

Rilevato che con la medesima deliberazione si è stabilito di demandare alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine la predisposizione della procedura aperta di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione ed accertamento dell'Imposta sulla Pubblicità, Diritti Pubbliche Affissioni e Cosap;

Vista la determinazione dirigenziale dell'Unione Terre d'Argine n° 444 del 28/05/2020 avente ad oggetto "Aggiudicazione definitiva a seguito di procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione volontaria e coattiva, accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della COSAP/TOSAP con la quale si è stabilito di aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto alla ditta ICA – Imposte Comunali Affini – Srl C.F. 02478610583 P.IVA 01062951007 con sede legale in Roma, Lungotevere della Vittoria 9;

Vista la determinazione dirigenziale del Comune di Soliera n° 116 del 29/05/2020 avente ad oggetto "Recepimento da parte del Comune di Soliera dell'aggiudicazione definitiva a seguito di procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione volontaria e coattiva, accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della COSAP/TOSAP." con la quale il Comune di Soliera ha recepito la predetta aggiudicazione definitiva ed assunto i relativi impegni di spesa CIG 8324543E30;

Rilevato che la durata dell'affidamento è prevista in anni nove (9) a decorrere dal 01/06/2020;

Rilevato altresì che l'aggio da riconoscere al concessionario risulta pari all' 11,99% con riferimento alle riscossioni relative ad imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e del 5,99% con riferimento alla riscossione di COSAP;

Dato atto che la Legge 160/2019 ha introdotto significative modifiche con riferimento alla disciplina dei cosiddetti "tributi minori"; si richiamano a tal fine le seguenti disposizioni normative:

art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

art. 1, comma 819, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale il predetto

canone è costituito: da una componente avente per presupposto l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e da una componente avente per presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed il successivo comma 837 della medesima legge che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è anch'esso disciplinato da apposito regolamento comunale;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 30 marzo 2021 il Comune di Soliera ha istituito i Canoni di cui al comma 816 e 837 della succitata Legge 160/2019 ed approvato il relativo Regolamento;

Richiamato il comma 846 articolo 1 della Legge 160/2019 *“Gli enti possono, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.”*

Presa visione del “Capitolato speciale per l'affidamento in Concessione del Servizio di riscossione volontaria e coattiva, accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della Cosap/Tosap” con particolare riferimento ai commi 1 e 3 dell'art. 27 ad oggetto “Variazioni e recesso”; gli stessi in particolare prevedono:

“1. Il contratto di concessione, nel corso della gestione, può essere oggetto di variazioni secondo quanto previsto dall'art. 175 del D. Lgs. 50/2016, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze a seguito di modifiche normative/regolamentari; può essere altresì oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato.

3. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative/regolamentari, anche per scelte dei Comuni, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, i Comuni hanno la facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni o al recesso di pieno diritto

dello stesso, senza alcuna pretesa di risarcimento o d'indennizzo a qualsiasi titolo da parte del Concessionario, che deve restituire gli impianti pubblicitari in uso nelle condizioni ottimali di sicurezza, funzionamento e manutenzione.”

Presa visione altresì del comma 1 lett. c dell'art. 106 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) il quale prevede *“I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni : 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Ritenuto opportuno avvalersi di quanto previsto dal comma 846 della Legge 160/2019 ed affidare la riscossione del Canone Unico di cui al comma 816 Legge 160/2019 e del Canone Mercatale di cui al comma 837 della Legge 160/2019 ad ICA srl sino alla scadenza dell'attuale contratto prevista per il 31 maggio 2029; ciò tenuto conto che la procedura di gara ad evidenza pubblica sopra richiamata risulta recente e che la situazione emergenziale attuale legata al Covid-19 con la connessa riduzione delle riscossioni dei canoni oggetto di affidamento determinerebbe per l'ente condizioni economiche in termini di aggio più sfavorevoli in caso di nuova procedura;

Presa visione della comunicazione trasmessa ad ICA srl in data 19 gennaio 2021 con prot. 2870 con la quale si richiede al Concessionario la disponibilità ad effettuare il servizio alle medesime condizioni; le stesse allo stato attuale risultano convenienti tenuto conto che si riferiscono a periodo antecedente l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non risentono pertanto di riduzioni di gettito connesse a politiche di defiscalizzazione nazionali o a difficoltà ad adempiere da parte dei contribuenti;

Riscontrato che con comunicazione prot. 5600 del 01 febbraio 2021 ICA srl ha manifestato la disponibilità ad accettare la prosecuzione del rapporto contrattuale alle medesime condizioni contrattuali anche con riferimento ai canoni di cui alla Legge 160/2019 sino alla naturale scadenza;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, mantenere in essere, alle medesime condizioni, l'attuale affidamento ad ICA srl per la riscossione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 della Legge 160/2019 fino alla naturale scadenza prevista per il 31 maggio 2029; continua pertanto ad applicarsi quanto previsto da disciplinare di gara, da capitolato speciale e da offerta presentata da ICA srl;

Ritenuto, per quanto esposto, di riconoscere al Concessionario ICA srl, un aggio pari all'11,99 % con riferimento alle riscossioni relative al canone unico (comma 816 Legge 160/2019) componenti esposizione pubblicitaria e diritti sulle pubbliche affissioni e un aggio pari al 5,99 % con riferimento alle riscossioni relative al canone unico (comma 816 Legge 160/2019) componente occupazione suolo e al canone mercatale (comma 837 Legge 160/2019);

Presa visione della Risoluzione del Ministero delle Finanze n° 9 del 18 dicembre 2020 prot. 58258/2020 avente ad oggetto “*Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Art. 1, commi 816 e segg. della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Possibilità di gestire disgiuntamente l’entrata a seconda dei due presupposti impositivi del canone – Quesito.*”;

Rilevato che, con la medesima risoluzione, il Ministero ammette la possibilità di gestire disgiuntamente le due componenti del canone unico in quanto risulta possibile individuare con certezza il gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate ai due presupposti; con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell’entrata in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti di cui alle richiamate lett. a) e b) del comma 819;

Precisato che tale interpretazione risulta in sintonia con la previsione di due aggi distinti con riferimento ai diversi presupposti del canone;

Dato atto che si ritiene opportuno mantenere in essere gli impegni di spesa precedentemente assunti con determinazione dirigenziale n° 116 del 29 maggio 2020 tenuto conto che l’ente per l’anno 2021 ha determinato le tariffe del canone unico in modo da garantire invarianza rispetto a quelle applicate nell’anno 2020; si ritiene pertanto che l’aggio presunto da riconoscere al Concessionario della Riscossione resterà immutato;

Rilevato altresì che limitatamente all’anno 2021 con deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 06 maggio 2021 si è disposto il differimento al 31 luglio del termine di scadenza del Canone Unico di cui alla Legge 160/2019;

Richiamata la seguente normativa vigente:

D. Lgs 50/2016 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici”, artt. 29, 31, 36, 37, 38, 60, 95, 97, 101, 106, 111, 164 e seguenti;

Regolamento generale di esecuzione del “Codice dei Contratti pubblici” approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, e in particolare l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, l’art. 179 “Accertamento”, l’art. 183 “Impegno di spesa” e l’art. 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure”;

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

il D.M. n. 55 del 03/04/2013, come integrato con Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” art. 25 in cui si prevede

l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31/03/2015;

la L. n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato, dal d.Lgs n. 97/2016, ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e l'art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

il Regolamento di contabilità del Comune di Soliera approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 28.11.2017 e s.m.i;

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:

la Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 22/12/2020, ad oggetto:- "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021 e relativa nota di aggiornamento";

la Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 22/12/2020, ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023";

la Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 29/12/2020, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023: assegnazione risorse."

DETERMINA

Per tutto quanto esposto dettagliatamente in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) **di confermare** l'attuale affidamento ad ICA – Imposte Comunali Affini – Srl C.F. 02478610583 P.IVA 01062951007 con riferimento alla riscossione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 della Legge 160/2019 sino alla naturale scadenza del contratto prevista per il 31 maggio 2029 (CIG 8324543E30); ciò risulta conveniente tenuto conto che la procedura di gara ad evidenza pubblica richiamata in premessa risulta recente e che la situazione emergenziale attuale legata al Covid-19 con la connessa riduzione delle riscossioni dei canoni oggetto di affidamento determinerebbe per l'ente condizioni economiche in termini di aggio più sfavorevoli;
- 2) **di confermare** la prosecuzione del predetto affidamento alle medesime condizioni contrattuali previste in sede di aggiudicazione definitiva a seguito di procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione volontaria e coattiva, accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della COSAP; si fa in particolare riferimento a quanto previsto da disciplinare di gara, da capitolato speciale e da offerta presentata da ICA srl;
- 3) **di riconoscere** al Concessionario ICA srl un aggio pari all'11,99 % con riferimento alle riscossioni relative al canone unico (comma 816 Legge 160/2019) componenti esposizione pubblicitaria e diritti sulle pubbliche affissioni e un aggio pari al 5,99 % con riferimento alle riscossioni relative al canone unico (comma 816 Legge

160/2019) componente occupazione suolo e al canone mercatale (comma 837 Legge 160/2019);

- 4) **di dare atto** che non risulta necessario modificare gli impegni di spesa precedentemente assunti tenuto conto che l'ente per l'anno 2021 ha determinato le tariffe delle componenti dei canoni di cui alla Legge 160/2019 in modo da garantire totale invarianza rispetto a quanto deliberato per l'anno 2020;
- 5) **di trasmettere** il presente atto ad ICA srl – Concessionario della Riscossione dei Canoni di cui alla legge 160/2019 per quanto di competenza;

SETTORE: FINANZE E RISORSE - SERVIZIO TRIBUTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Riscossione Canone Unico e Canone Mercatale di cui alla Legge 160/2019 commi 816 e 837 - Conferma affidamento ad ICA srl

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
	Anno		Sub	Cassa economale	Siope
	Descrizione				
	Codice Creditore				
	CIG		CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 193 DEL 16/07/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 16/07/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore LUCA PADERNI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Riscossione Canone Unico e Canone Mercatale di cui alla Legge 160/2019 commi 816 e 837 - Conferma affidamento ad ICA srl**”, n° 20 del registro di Settore in data 12/07/2021

LUCA PADERNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 19/07/2021 al giorno 03/08/2021.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.